

non le consente di seguire le attività
delle associazioni
Inoltre, delle istituzioni di Bologna
perché l'assemblea espone l'obiettivo
di lavorare in futuro Nicola Garullo
Il Parlamento le presenta che la legge
non era indicata in ordine del
fisco e che ritene opportuno precisare
nell'ultima assemblea anche
in vista delle imminenti modifiche
statutarie - Chiedo allora alle assemblee
di votare l'ordine di lavoro in
questo modo: Nicola Garullo in sostituzione
di Michele Perini l'assemblea
approva alla unanimità
l'assemblea terrà il 19/2

! Dopo x Elina Suvanto
Giovanni Suvanto
Elina Suvanto

Atto di costituzione d'ente civile
A. 444/11 - P. 11 - P. 11 - P. 11 - P. 11
93076/170500 - P. 11 - P. 11 - P. 11 - P. 11
Codice Univoco MBL/ACR1
Cell. 3475469077
info@amr.it - amr@amr.it - amr@amr.it

VERBALE ASSEMBLEA DEL 10.10.2020

Seguente convocazione on 11
ordine del giorno Revisione Statuto
in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/2017
n. 117 con le seguenti emendazioni
2a convocazione, Casoli
venerabili Azzurro Casoli, E. Suvanto
Zallic, Pico, Garullo, Suvanto
Migliorini, Elina Suvanto
E. Suvanto, Azzurro Casoli
Il Presidente illustra le deliberazioni

A non essere necessario in affiliazione
 al Terzetto e
 rispetto convegni offerti
 sotto T. 2000 in merito
 procede alla lettura del nuovo
 testo di cui all'Allegato
 facendo parte integrante del
 presente verbale. L'assemblea
 prop. all'unanimità la
 approvazione statutaria e dei
 statuti al Presidente di
 carica, a nome di tutti
 e questo convegni lo rappresenta
 dell'atto. Alle ore 13.15
 l'assemblea Termina con la votazione
 del Presidente e Vice Presidente e il
~~Presidente~~ Segretario
 di Contabile Antonio Orsini
 art. 5 (organi) art. 7 (Presidente
 F. 8 (Vice Presidente) art. 9
 potere potere art. 10 (Contabile
 art. 11). All'unanimità del presente
 verbale eletti Alessandro Capelli
 presidente) Elise Capelli (vice presidente)
 Enilise Orilici (segretario, tesoriere)
 Le annunciano l'incarico di farsi
 e con tutto Antonio della amministrazione
 per lo anno 2020

Fianco
 Alessandro Capelli

Maria Elise Capelli

IL FUNZIONARIO (*)

17 Firma sul delega del Direttore Provinciale

AGENZIE DELLE ENTRATE
 DIREZIONE PROV. LE DI PISA
 UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

12 NOV. 2020

3565 Serie 3

ANIMALI CELESTI teatro d'arte civile
 Via Provinciale 156 24 P.a
 C.F. 93076170500 P.I. 02 0760502
 Codice Univoco M504CR1
 Cell. 3475468077
 info@animali.celesti.it
 animali.celesti@pec.it

ANIMALI CELESTI teatro d'arte civile
 Via Provinciale 156 24 P.a
 C.F. 93076170500 P.I. 02 0760502
 Codice Univoco M504CR1
 Cell. 3475468077
 info@animali.celesti.it
 animali.celesti@pec.it

**MODIFICA STATUTARIA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE IN
DATA 10 ottobre 2020**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ANIMALI CELESTI/teatro d'arte civile APS"

Articolo 1: Costituzione, denominazione, durata e sede

E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione "*ANIMALI CELESTI/teatro d'arte civile APS*", centro culturale ed artistico di produzione e ricerca teatrale, da ora in avanti indicata con il termine "associazione".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale a Pisa in Via G.B. Picotti n. 11.

Articolo 2: Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di:

- produrre opere e progetti, anche di carattere performativo e multimediale, negli ambiti delle arti, della cultura sociale e del teatro contemporaneo, con particolare riferimento all'impegno civile attraverso:
 - a) la produzione di opere teatrali, artistiche e multimediali inerenti la scena contemporanea con particolare riferimento alle tematiche dell'alterità e del disagio fisico, psichico, sociale e culturale;
 - b) la programmazione di progetti, cartelloni, rassegne, festival di teatro contemporaneo e di produzione artistica multimediale;
 - c) la formazione umana e professionale negli ambiti del teatro, della cultura sociale e delle arti, con particolare riferimento alla sperimentazione dei linguaggi artistici in contesti di disagio e marginalità sociale;
 - d) la progettazione, ricerca, studio e l'editoria inerente gli ambiti suddetti;
- tutelare e sviluppare il marchio di teatro d'arte civile sul piano produttivo, promozionale, progettuale e della formazione teatrale tramite l'espressione artistica, politica e culturale di quella alterità e differenza che rende l'emarginazione una fonte utile ad alimentare le periferie culturali umane, dando forma e voce alle necessità degli ultimi; in tal senso l'associazione vuole salvaguardare l'origine e l'idea/modello de La Città del teatro e dell'immaginario contemporaneo realizzata a Cascina e San Giuliano terme grazie agli apporti materiali e immateriali addotti dalle biografie che ne hanno ideato il profilo artistico e l'identità progettuale;
- tutelare e sviluppare, in ambito artistico, relazionale e scientifico, la metodologia del gioco del sintomo e le esperienze di pedagogia teatrale attiva, con particolare riferimento alle ricerche inerenti gli ambiti della psichiatria e le esperienze di campus universitario, valorizzando le opere d'ingegno, gli spettacoli teatrali, le performance, le produzioni audiovisive, i testi, gli studi, le pubblicazioni editoriali e le metodiche formative che costituiscono il patrimonio d'ingegno delle biografie artistiche dell'associazione;
- promuovere, attraverso la gestione di servizi e supporti territoriali qualificati:
 - a) la creazione artistica e la cultura volta alla solidarietà; l'interazione tra i linguaggi, con particolare riferimento ai progetti di messa in rete di organismi e attività operanti negli ambiti del teatro contemporaneo e del patrimonio artistico ambientale (musei, parchi, biblioteche, centri espositivi);

b) lo stimolo e il sostegno alle istituzioni pubbliche e private per favorire la crescita civile delle comunità territoriali attraverso l'uso delle arti, della cultura e della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai linguaggi della contemporaneità;

c) l'espressione delle diverse culture e degli stili di vita personali, salvaguardando le differenze e valorizzando le marginalità;

- sperimentare pratiche teatrali atte a potenziare le valenze comunicative e le esperienze di pedagogia attiva che favoriscono le opportunità di inserimento sociale e professionale, aggregazione, socializzazione dei giovani e delle persone svantaggiate o in difficoltà nel tessuto sociale di riferimento, fino a dar vita a vere e proprie scuole teatrali d'apprendimento;

- promuovere e partecipare a reti nazionali e internazionali tra organismi e progetti affini.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

L'associazione si ispira ai principi di uguaglianza, democrazia e pluralismo, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. .

L'associazione può collaborare con altri soggetti pubblici e privati, partecipare a Fondazioni, Istituti ed Enti nazionali ed esteri, pubblici o privati in relazione al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3: Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Per lo svolgimento della sua attività l'associazione dispone delle seguenti entrate: a) i versamenti effettuati dagli aderenti all'associazione; b) redditi derivanti dal suo patrimonio; c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo.

L'Assemblea stabilisce le quote annuali associative all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale associativa. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione degli aderenti all'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

L'associazione all'atto della sua costituzione disporrà di un fondo di dotazione pari al versamento da parte degli associati costituenti della somma pro capite di Euro 50,00 (cinquanta).

Articolo 4: Associati

L'adesione all'associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche e i legali rappresentanti degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro di qualunque nazionalità.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione, comporta la maggiore età e dà diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea

Gli associati hanno il diritto anche di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità (richiesta scritta al Presidente) e di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda all'Assemblea. L'Assemblea deve provvedere in ordine alle domande di ammissione - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda di associazione entro il termine prescelto, essa si intende accolta. In caso di diniego l'Assemblea è tenuta ad esplicitarne la motivazione.

L'inadempienza agli obblighi di versamento delle quote annuali, da parte di ogni associato è motivo di esclusione dall'associazione.

Gli associati collaborano alle attività associative svolgendo le proprie prestazioni personali in maniera prevalentemente volontaria e gratuita realizzando liberamente quanto attiene alle proprie disponibilità e attitudini.

Articolo 5: Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli aderenti all'associazione, il Presidente dell'Assemblea, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere, il Comitato Direttivo e l'Organo di controllo. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 6: Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Essa inoltre:

- definisce gli indirizzi generali e il programma annuale di attività dell'associazione proposto dal Comitato Direttivo;
- compie altri atti di straordinaria amministrazione, tra cui l'accettazione di lasciti, donazioni;
- contribuzioni varie, la deliberazione in ordine alla vendita e all'acquisto di beni immobili, mobili registrati e mobili;
- autorizza il Presidente alla stipula degli atti e dei contratti inerenti l'attività associativa;
- determina l'ammontare delle quote associative annue, le modalità di versamento e il limite dei rimborsi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza, è presieduta dal Vice-Presidente oppure dall'associato più anziano.

Articolo 7: Presidente

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea, alla quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, la progettazione artistica e l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, cura, in collaborazione con il Comitato Direttivo, l'esecuzione delle relative deliberazioni ed in generale il buon andamento dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente deve essere un aderente all'Associazione, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente può ricevere il rimborso delle spese sostenute per il perseguimento delle finalità associative.

Articolo 8: Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente deve essere un aderente all'associazione, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente può ricevere il rimborso delle spese sostenute per il perseguimento delle finalità associative.

Articolo 9: Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, coadiuva il Presidente e il Comitato Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione, cura la tenuta di tutti i libri sociali.

Il Segretario Tesoriere è responsabile della gestione delle somme spettanti all'associazione da lui riscosse o affidategli, che dovranno essere depositate presso istituti di credito indicati dall'Assemblea, è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente, cura la tenuta del Libro di cassa e dei documenti contabili.

Il Segretario Tesoriere deve essere un aderente all'Associazione, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Tesoriere può ricevere il rimborso delle spese sostenute per il perseguimento delle finalità associative.

Articolo 10: Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11: Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Articolo 12: Libri e registri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Articolo 13: Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 14: Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 15: Bilancio di esercizio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Entro il 30 marzo di ciascun anno l'Assemblea è convocata per la predisposizione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I bilanci debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 16: Avanzi di gestione

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 18: Norme di rinvio

Per quanto non previsto espressamente nello Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Pisa, 10.10.2020

ANIMA CELESTI teatro d'arte civile
Via Picotti 11 - 56124 Pisa
C.F. 93076170500 - P.I. 0760502
Codice Univoco MISUR1
Cell. 3475468077
info@animacelesti.it
animacelesti@pec.it

UFFICI DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

12 NOV. 2020

3565 SERIE 3

IL FUNZIONARIO (*)

Ivan Mion

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

3 3565 12/11/2020

0,00 TZZ20L003565000HH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TZZ